



IL PATRONATO DEI CITTADINI

**SALUTE, SICUREZZA
E TUTELA PREVIDENZIALE**

luglio 2017

Salute, sicurezza e tutela previdenziale

Premessa

In un mondo del lavoro che cambia rimane fondamentale la tutela della salute dei lavoratori, la loro sicurezza nei luoghi di lavoro e il giusto risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Il **Patronato ITAL**, nell'ambito della propria mission ha da sempre considerato prioritaria la tutela dei lavoratori infortunati o tecnopatici e, anche in base a quanto previsto dal TU 81/2008, ha sviluppato la propria attività in materia di consulenza, informazione e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, creando una vasta rete di esperti, medici del lavoro e medici legali per offrire un servizio adeguato ai lavoratori, agli iscritti e alle Categorie della UIL.

In questa pubblicazione offriamo un piccolo glossario riguardante l'assicurazione INAIL e i servizi offerti dagli Uffici di Patronato sul territorio.

L'assicurazione INAIL

L'assicurazione ha carattere obbligatorio: il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore, quando vi sono le condizioni previste dalla legge, attraverso il pagamento del premio all'INAIL.

La spesa per l'assicurazione è a totale carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che si infortuna o contrae una malattia professionale, ha diritto alle prestazioni sanitarie dal Servizio Sanitario Nazionale e a quelle economiche dall'INAIL, anche se il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di legge o non sia in regola con il pagamento dei contributi assicurativi.

Il lavoratore deve comunque attivarsi, per ottenere le prestazioni, entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o 15 giorni da quando si è manifestata la malattia.

L'infortunio

L'INAIL comprende nell'assicurazione tutti gli infortuni che si verificano per **una causa violenta** in **occasione di lavoro**, dai quali derivi la morte, o una inabilità permanente, o una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.

Anche l'infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall'assicurato per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, cosiddetto "**infortunio in itinere**", è **compreso nell'assicurazione**, al sussistere di determinate condizioni.

La malattia professionale

Si definisce Malattia Professionale, una malattia contratta nell'esercizio del lavoro insorta per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo ed agisce lentamente nell'organismo.

Le Malattie Professionali si distinguono in MP Tabellate, cioè previste in specifiche Tabelle legislative, e MP non Tabellate, cioè non inserite in tali Tabelle.

Per il riconoscimento delle Malattie tabellate da parte dell'INAIL il lavoratore non deve fornire alcuna prova, salvo dimostrare di aver contratto la patologia e svolto la lavorazione prevista nella Tabella di legge.

Sono riconosciute e indennizzate da parte dell'INAIL anche le Malattie non previste nelle tabelle purché il lavoratore fornisca la prova che la malattia da cui è affetto è originata da una causa lavorativa.

Le prestazioni economiche

L'INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA

Viene erogata dall'INAIL quando il lavoratore, a causa di un infortunio o una malattia, si trova nelle condizioni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. L'indennità è pari al:

- **60%** della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno;
- **75%** della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica.

Il giorno dell'infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro. I contratti di lavoro, generalmente, prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

L'INDENNIZZO PER DANNO PERMANENTE COMPRENSIVO DEL DANNO BIOLOGICO

Per gli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000 in poi al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, pari a:

- dal **6%** al **15%** di invalidità, **indennizzo in capitale** per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);
- **dal 16%** in poi, costituzione di una **rendita**, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali (retribuzione) delle menomazioni riportate.

La revisione dell'indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l'infortunio o 15 anni per la malattia professionale, **può avvenire una sola volta a richiesta dell'interessato**.

Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, **esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%)**.

LA REVISIONE DELLE RENDITE

Il lavoratore, titolare di rendita, può chiedere la revisione all'INAIL per l'aggravamento della sua inabilità. Anche il lavoratore guarito senza postumi permanenti o con postumi permanenti in misura non indennizzabile, che ritenga che le proprie condizioni si siano aggravate nel tempo.

Il termine di prescrizione per richiedere la revisione o aggravamento è di 10 anni in caso di infortunio, il termine per le Malattie Professionali è di 15 anni, salvo per i lavoratori colpiti da asbestosi e silicosi per i quali non esiste alcun termine prescrizione.

Il **Patronato ITAL** tutela e assiste i lavoratori per:

- **Prolungamento del periodo di temporanea**, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l'attività lavorativa.
- **Riconoscimento** di soggetto assicurato, di rischio professionale, di causa violenta o di occasione di lavoro, di infortunio in itinere, ecc.
- **Riconoscimento di malattia professionale**, tabellata o non tabellata.
- **Richiesta di prestazioni economiche** (indennizzo per danno biologico, rendita, rendita ai superstiti e assegno funerario, ecc.).
- **Richiesta di prestazioni sanitarie** (cure termali, esenzione ticket, riabilitazione e protesi, ecc.) e/o integrative.
- **Ricorso amministrativo o medico legale**, qualora non si concordi con le decisioni o le valutazioni espresse dall'INAIL. L'attività medico legale è particolarmente importante in questo settore di attività e viene garantita dal Patronato ITAL attraverso i propri consulenti medico legali, convenzionati con le CST ITAL.
- **Quanto altro possa essere necessario per la tempestiva erogazione delle cure sanitarie** utili, al fine di garantire agli infortunati e tecnopatici l'effettivo recupero della integrità psico-fisica e il loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa.